

**Emerione dei capitali.** Le chance e i limiti nella regolarizzazione di attività non dichiarate detenute in Paesi Black list

# Voluntary, sconti condizionati

Sanzioni ridotte se ci sono l'accordo tra Stati e l'ok all'invio dei dati e alla tracciabilità

**Primo Ceppellini**  
**Roberto Lugano**

■ Nel testo di legge sulla collaborazione volontaria (**voluntary disclosure**) uscito dalla Camera ci sono diverse norme che riguardano uno dei casi più diffusi: il contribuente italiano che ha detenuto attività finanziarie in Paesi non collaborativi e che ne ha omesso la segnalazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi. Le nuove disposizioni sono volte a disinnesicare molte delle penalizzazioni contenute nell'articolo 12 del decreto legge 78/09. Ricostruendo la complessa giungla di rinvii normativi, sembra però che non tutti questi aspetti vengano ora sterilizzati.

## La norma del 2009

Ricordiamo preliminarmente che la norma di riferimento è l'articolo 12 del decreto legge 78/09, al quale sono stati aggiunti i commi 2bis e 2ter dal Dl 194/09. Le disposizioni riguardano la detenzione irregolare di ricchezze in paradisi fiscali e regolano quattro aspetti: la presunzione per cui gli investimenti e le attività finanziarie detenute all'estero e non indicate nel quadro RW si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione (comma 2); il raddoppio delle sanzioni ai fini delle imposte sui redditi (comma 2); il raddoppio dei termini per gli accertamenti (imposte sui redditi e Iva) basato sulla presunzione (comma 2bis); il raddoppio dei termini per l'irrogazione delle sanzioni per l'omessa indicazione delle attività estere nel quadro RW (comma 2ter). Possiamo ragionare separatamente per i quattro aspetti, analizzando come il disegno di legge sulla disclosure interviene su ciascuno di essi.

## Presunzione di redditi evasi

Innanzitutto, rimane perfettamente operante la presunzione che consente di accertare un reddito imponibile pari alle somme detenute nel paese black list. Su questo aspetto, infatti, non interviene nessuna delle norme sulla collaborazione volontaria

## Sanzioni doppie per i redditi

Invece, il raddoppio delle sanzioni ai fini delle imposte sui redditi viene eliminato (nuovo articolo 5 quinquies, comma 7 del Dl 167/90), però solo al verificarsi di una condizione piuttosto importante: entro 60 giorni dall'entrata in vigore definitiva della legge sulla voluntary, lo stato estero black list nel quale sono detenute le attività deve sottoscrivere con l'Italia un accordo che consenta un effettivo scambio di informazioni (articolo 26 dell'Ocse). Questo comporta di dover attendere, una volta che la legge sarà definitiva, altri 60 giorni per capire se lo stato estero interessato (la Svizzera, nella maggior parte dei casi concreti) stipulerà questo accordo. Il mancato accordo avrebbe conseguenze pesanti sui costi della disclosure: si pensi che l'omessa dichiarazione di redditi ordinariamente è punita con la sanzione minima del 120%, aumentata di un terzo per i redditi di fonte estera e soggetta al raddoppio per i paesi black list: Si può arrivare a una sanzione di base che supera il 300% dell'imposta; anche con le riduzioni previste per la collaborazione l'esborso sarebbe comunque rilevante.

## Termini di accertamento

Questo allungamento del perio-

do viene eliminato per chi aderisce alla collaborazione volontaria (nuovo articolo 5 quater, comma 4), a condizione che si verifichino congiuntamente tre condizioni: deve perfezionarsi l'accordo con lo stato estero sopra descritto; l'autore della violazione deve rilasciare all'intermediario estero l'autorizzazione a trasmettere tutte le informazioni richieste dalle autorità fiscali italiane, allegando una copia controfirmata alla richiesta di disclosure; analoga autorizzazione (sempre controfirmata e poi trasmessa all'amministrazione) deve essere rilasciata in caso di successivo trasferimento delle somme a un intermediario estero diverso.

## Sanzioni sul monitoraggio

Nessuna delle attuali disposizioni esclude l'applicabilità del comma 2 ter dell'articolo 12 del Dl 78/09. L'effetto dovrebbe essere l'obbligo di considerare aperti tutti i periodi sanzionabili (Dlgs 472/97, articolo 20), e quindi un arco di dieci anni dalla commissione della violazione. Ci sono conseguenze pratiche evidenti: la domanda di disclosure deve fornire le informazioni sulla posizione fiscale del contribuente per tutti i periodi per i quali non sono ancora scaduti i termini per la contestazione delle violazioni del monitoraggio. Questo significherebbe dover dare informazioni anche su periodi che sono divenuti irrilevanti dal punto di vista reddituale perché ormai prescritti. Non è del tutto chiaro se questo è un effetto voluto oppure se si tratta di una semplice svista (il mancato richiamo del comma 2 ter nell'articolo 5 quater comma 4).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Riemersione****DALL'ESTERO****01 | REDDITI EVASI**

Per le somme detenute all'estero vale, per legge, la presunzione secondo cui si tratta di «frutto di evasione fiscale»

**02 | PAESI BLACK-LIST**

Se il contribuente detiene i soldi in un paese che non garantisce la trasparenza fiscale, scatta automaticamente il raddoppio delle sanzioni

**03 | L'ACCORDO SVIZZERO**

La Svizzera (che ospita i 4/5 del "nero" internazionale italiano) attualmente è un paese considerato black. La legge sulla voluntary disclosure consente però un accordo – da concludere entro 60 giorni – che, a condizione della trasparenza fiscale, prevede la riduzione delle sanzioni per i contribuenti e il dimezzamento della "prescrizione" a fini fiscali (tecnicamente: l'accertamento)

**04 | SANZIONI QUADRO RW**

La norma per chi non ha dichiarato le "disponibilità" all'estero ha un problema di coordinamento, che comporterebbe il dovere, per il contribuente, di fornire informazioni nell'arco dell'ultimo decennio anche se la rilevanza fiscale delle informazioni si ferma all'ultimo quinquennio

**DALL'ITALIA****01 | REDDITI EVASI**

Anche per il "nero" italiano vale la presunzione di legge che si tratti di risparmio sottratto alle pretese del fisco

**02 | AMMESSE LE SOCIETÀ**

La riemersione a condizioni vantaggiose è aperta anche alle società, e non solo ai soggetti tenuti al monitoraggio sulle disponibilità estere

**03 | L'ISTANZA**

Anche la riemersione "domestica" si propone con un'istanza nominativa e dettagliatamente circostanziata

**04 | I BENEFICI**

Come per la voluntary estera, il dichiarante "schiva" i rischi penali fiscali e beneficia dei termini di prescrizione fiscale abbreviati

**05 | GLI ESCLUSI**

Anche qui non può fare la riemersione chi sia già stato destinatario di un'iniziativa o provvedimento dell'Agenzia

**06 | IL RAVVEDIMENTO**

Per questi contribuenti c'è una strada alternativa, consentita dalla legge di Stabilità per il 2015, che ammette l'accesso al ravvedimento operoso. Ravvedimento che resta però precluso a chi ha già ricevuto atti di liquidazione e di accertamento